

## Indice "cliccabile"

[Articolo 17 Commi 1-9 riordino enti pubblici non economici](#)

[Articolo 17 Comma 10-19 stabilizzazioni e assunzioni nella pubblica amministrazione](#)

[Articolo 17 commi 23 e 24 norme sulla malattia e le assenze](#)

[Articolo 17 comma 25 Interpretazione autentica sull'adozione dei regolamenti per i tagli alla scuola](#)

[Articolo 17 commi 26 e 27 Ulteriori modifiche ai rapporti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni \(Art. 7 e 36 Dlgs 165/01\)](#)

[Articolo 17 comma 30 vaglio preventivo da parte della corte dei conti dei contratti di collaborazione attivati dalle pubbliche amministrazioni](#)

[Articolo 23 commi 3 e 20 Proroga di termini per le assunzioni negli enti di ricerca e della costituzione dell'ANVUR](#)

### Articolo 17 Commi 1-9 riordino enti pubblici non economici

1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel secondo periodo le parole «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;
- b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Il predetto termine si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.».

*Il termine per procedere al riordino degli enti pubblici non economici viene posticipato dal 31 marzo 2009 al 31 ottobre 2009, e si puntualizza che l'approvazione da parte del CDM degli schemi di regolamento di riordino corrisponde al rispetto del termine stesso. L'articolo 26 del DL 112/09 non si applica a nostro avviso agli enti di ricerca, anche se l'art. 27, comma 2 della L. 18/6/2009, n. 69 ne ha introdotto in modo schizofrenico e contraddittorio la possibilità d'applicazione solo per gli enti vigilati dal Miur con dotazione organica superiore alle 50 unità nel caso in cui entro il 31 dicembre 2009 non siano emanati i decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla L. 165/2007 (cfr. il nostro [commento](#)).*

*La FLC ribadisce, comunque, che ogni riordino o trasformazione nel caso di enti di ricerca deve avvenire con le modalità previste dalla Costituzione e in un quadro programmatico generale sulla politica della ricerca pubblica.*

*A nostro avviso sarebbe opportuno emendare il comma 1, secondo periodo dell'art. 26 del DL 112/2008 chiarendo che anche nel caso di dotazioni organiche inferiori alle 50 unità la norma «Taglia-enti» non si applica comunque agli enti di ricerca.*

2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» fino a «Ministri interessati» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione

normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze».

*Gli atti di soppressione, riordino, fusione di enti o organismi pubblici avranno un iter diverso dal punto di vista procedurale in quanto la proposta non sarà del solo Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ma da parte dei Ministri interessati. Si limita quindi il ruolo del ministro della funzione pubblica a vantaggio dei ministeri vigilanti.*

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonché degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella misura complessivamente indicata dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino.

4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie già conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, adottano interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, idonei a garantire l'integrale conseguimento dei risparmi di cui al comma 3.

6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere:

«h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.».

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a

nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale.

Sono fatte salve le assunzioni dei corpi di polizia, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3 comunicano, per il tramite dei competenti uffici centrali di bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi pubblici vigilati ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad eccezione delle Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma 7, trova applicazione la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri interessati, e' determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del processo di riordino, di trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come integrato dal presente articolo.

*Gli obiettivi di risparmio derivanti dalla finanziaria 2007 assegnati ai Ministeri o agli enti a diretto finanziamento da parte dei Ministeri stessi, attraverso la fusione e la soppressione di enti ed organismi pubblici, vengono concretizzati attraverso obiettivi di spesa fissati dal ministero della funzione pubblica rivolti a ciascuna amministrazione vigilante.*

*Inoltre le amministrazioni devono adottare ulteriori provvedimenti per raggiungere gli obiettivi di contenimento della spesa.*

*Il riordino, la trasformazione, la soppressione, degli enti e degli altri organismi previsti dalla norma taglia enti oltre al rispetto dei principi enunciati dall'articolo 2 comma 634 della finanziaria 2008 avviene attraverso una vera e propria riduzione di personale a partire dagli uffici dirigenziali.*

*Le amministrazioni pubbliche a parte la scuola, l'università e gli enti di ricerca, fino a*



**Scheda di commento al  
Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009**

*quando non provvedono al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa non possono procedere ad assunzioni tranne quelle già autorizzate o derivanti da nome speciali come le stabilizzazioni.*

*Le economie conseguite dalle amministrazioni pubbliche devono essere comunicate al ministero del tesoro. Se gli obiettivi di contenimento della spesa non dovessero essere conseguiti si applica la clausola di salvaguardia come già avvenuto lo scorso anno per la scuola: viene ridotto il finanziamento per un importo pari ai risparmi da conseguire.*

**Articolo 17 Comma 10-19 stabilizzazioni e assunzioni nella pubblica amministrazione**

10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché del personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.

13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali

bandite ai sensi dei commi 10 e 11.

14. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, commi 523 e 643 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, é prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, é prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, é prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, é prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010.

18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, é prorogato al 31 dicembre 2010.

19. Le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio 2004, sono prorogate al 31 dicembre 2010.

*Nel triennio 2010-2012 si prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di bandire sia concorsi con riserva del 40% (per gli aventi diritto alla stabilizzazione in virtù della finanziaria 2007 [art. 1 commi 519 e 558] e 2008 [art. 3 comma 90]) che concorsi in cui si valorizza, con apposito punteggio, l'esperienza degli aventi diritto alla stabilizzazione con contratto a tempo determinato e dei collaboratori coordinati e continuativi (finanziaria 2008 art. 3 comma 94). Inoltre continuano le assunzioni per le basse qualifiche del personale con i requisiti di anzianità previsti dalle norme sulla stabilizzazione.*

*La norma non abroga le procedure di stabilizzazione ma aggiunge alle prime l'opportunità di introdurre le riserve di posti e la valorizzazione dell'esperienza.*

*Le amministrazioni destinano risorse ad hoc nel limite del 40% di quelle disponibili*



## Scheda di commento al Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009

*compatibilmente con i limiti di spesa.*

*Alcune amministrazioni non avevano ancora proceduto ad assumere il personale sui posti resi disponibili ai pensionamenti del 2007 (anche alcuni enti di ricerca). La norma proroga i termini dell'assunzione al 31 dicembre del 2010 e quelli dell'autorizzazione al 31 dicembre 2009.*

*Si proroga al 31 dicembre 2010 il termine per le assunzioni relative ai pensionamenti del 2008.*

*Anche per le stabilizzazioni si prevede analoga proroga. Si conferma pertanto che le procedure proseguono oltre il 31 dicembre 2009. Ricordiamo che il Ministro Brunetta citando la circolare n° 5 del Ministro Nicolais aveva sempre individuato in quella data il limite ultimo. Noi la pensavamo diversamente anche perché la finanziaria del 2007, in particolare, costituisce in capo a coloro che hanno i requisiti un diritto soggettivo perfetto.*

*Stessa proroga dei termini per le assunzioni possibili in base alla normativa della legge 133/08.*

*Sono prorogate al 31 dicembre 2010 le graduatorie dei concorsi pubblici, approvate dopo il 1 gennaio 2004, per le amministrazioni soggette a limitazioni. Questa norma risolve alcuni problemi rilevanti per i lavoratori di molti enti*

**Articolo 17 commi 23 e 24 norme sulla malattia e le assenze**

23. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis é sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;

b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;

c) al comma 3 é soppresso il secondo periodo;

d) il comma 5 é abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.

5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale é individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.».

24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*Queste norme modificano parzialmente quelle previste dalla legge 133/08 sulla malattia abrogando l'orario di reperibilità per le visite fiscali, il comma 5 sulle assenze e ponendo i costi delle visite fiscali a carico delle Aziende Sanitarie Locali. Resta comunque ferma la decurtazione salariale.*



**Articolo 17 comma 25 Interpretazione autentica sull' adozione dei regolamenti per i tagli alla scuola**

25. Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi di regolamenti di cui al medesimo articolo.

*Con un vero e proprio colpo di mano si prevede, in modo certamente illegittimo, che la prima lettura da parte del Consiglio dei Ministri coincide con l'adozione dei regolamenti sui tagli alla scuola previsti dall' art. 64 della Legge. 133/08 Una norma di interpretazione autentica, nascosta in un articolo ove non si parla di proroghe dei termini, ma di controlli e di competenze della Corte dei Conti.*

**Articolo 17 commi 26 e 27 Ulteriori modifiche ai rapporti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni (Art. 7 e 36 Dlgs 165/01)**

26. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole «somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni»;

b) il comma 3 é così sostituito: «3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.»;

c) il comma 4 é sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.»;

d) dopo il comma 5 é aggiunto il seguente comma: «6. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b).».

27. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo é aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.».

*Viene modificato per l'ennesima volta l'articolo 36 del d.lgs 165 2001 (disciplina del lavoro flessibile nella pubblica amministrazione) che già aveva conosciuto numerosi e confusi rimaneggiamenti.*

*La versione precedente a quest'ultima, contenuta nell'articolo 49 del DL 112, stabiliva un tetto massimo di 3 anni in un quinquennio all'utilizzo dello stesso lavoratore con contratti flessibili di natura subordinata (quindi, prevalentemente, contratti a termine).*

*Ricordiamo che questa norma modificava quella della finanziaria 2008 (vedi nostro commento all'articolo 3 commi 76 e ss della finanziaria 2008) nella quale si prevedeva, invece, un limite molto più stringente (3 mesi o esigenze stagionali), ma con deroghe particolari sulla durata dei contratti che gravano su fondi esterni e su progetti di ricerca.*

*Oggi la nuova riscrittura riporta la disciplina a quella generale che per i contratti a termine prevede 36 mesi rinnovabili per altri 36 comunque derogabili dalla contrattazione collettiva (anche a livello territoriale).*

*Se, da una parte, questa nuova ed ennesima "versione" della disciplina dei contratti di lavoro subordinato flessibile rappresenta un segnale negativo e un passo indietro rispetto alla volontà del precedente governo di arginare il precariato, dall'altra può essere interpretata nel senso di risolvere quanto meno alcuni problemi di "gestione"*



## Scheda di commento al Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009

*creati dalla rigidità del testo precedente. Per quanto riguarda i contratti a termine il CCNL della ricerca già prevede la possibilità che arrivino ad una durata di 5 anni derogando alla disciplina generale mentre per l'università la norma è stata modificata ma nulla vieta deroghe nella contrattazione integrativa in quanto previste (purtroppo) dalla disciplina generale.*

*Le nuove norme avvicinano la disciplina dei contratti a termine nel privato a quella del pubblico impiego anche sotto il profilo del diritto di prelazione. Si puntualizza, tuttavia, che il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori con contratto a termine si applica solo a coloro che hanno sostenuto una procedura concorsuale pubblica.*

*La funzione antielusiva che la finanziaria 2008 aveva cercato di attribuire all'articolo 36 si riduce ad una comunicazione annuale al Ministero della funzione pubblica di tutte le forme di lavoro flessibile e dei lavori socialmente utili.*

*Il riferimento nel comma 27 della disciplina del comma 3 dell'art. 6 del Dlgs 165/01 anche ai contratti di collaborazione si riferisce all'obbligo di comunicarne l'attivazione al ministero della funzione pubblica in base alle nuove modalità.*

**Articolo 17 comma 30 vaglio preventivo da parte della corte dei conti dei contratti di collaborazione attivati dalle pubbliche amministrazioni**

30. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:  
«f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;  
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; ».

*Incredibile previsione di sottoporre al vaglio preventivo della corte dei conti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa delle pubbliche amministrazioni. L'intento antielusivo rischia di tradursi in una complicazione inutile. Pensiamo solo al numero di contratti che si attivano sui progetti di ricerca negli enti e nelle università. Inoltre potrebbe determinare effetti anche sulla scuola nel caso di attivazione di contratti d'opera per attività extracurricolari.*

*La corte dei conti del resto non sarà mai in grado né potrà verificare la legittimità del contratto di co.co.co in relazione al contenuto della prestazione e alle modalità dell'adempimento.*

*Sono esclusi gli assegni di ricerca e le prestazioni d'opera per attività di ricerca in quanto previsti da una normativa specifica (finanziaria 98) che non è espressamente citata.*

**Articolo 23 commi 3 e 20 Proroga di termini per le assunzioni negli enti di ricerca e della costituzione dell'ANVUR**

3. Ai commi 1 e 4 dell'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «entro il 30 giugno 2009.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2009.».

20. Il termine di cui all'articolo 4-bis, comma 18, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è prorogato, senza oneri per la finanza pubblica, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR) e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.

*Il comma 3 prevede per gli Enti Pubblici di Ricerca la proroga al 30 settembre 2009 dei termini per le autorizzazioni relative alle assunzioni a tempo indeterminato relativamente alle cessazioni nel 2007 .*

*Il comma 20 proroga, per l'ennesima volta e in coerenza con quanto disposto dall'art. 27, comma 3, della L. 69/2009, di ulteriori 6 mesi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) in attesa che l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), diventi finalmente operativa.*